

Linee guida per l'accREDITamento di nuovi corsi di master AFAM

(Approvate con Delibera del Consiglio Direttivo n. 112 del 19/05/2021)

Sommario

1. Premessa.....	1
2. Requisiti e criteri di valutazione	2
2.1. Risorse di personale.....	3
2.2. Risorse finanziarie	5
Avvertenze generali	6

1. Premessa

L'art. 3, c. 7, del D.P.R. 8 luglio 2005, n. 212, individua quale corso di perfezionamento o master un percorso di studi rispondente a esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio, di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.

La nota MIUR n. 7631 del 9/12/2010, “*Regolamento tipo concernente principi e criteri per la progettazione di master da parte delle Istituzioni AFAM*”, ha individuato un modello di regolamento che definisce i principi generali e criteri comuni cui le Istituzioni devono uniformarsi nella progettazione di tali corsi.

La nota MUR n. 13211 del 04/05/2021, “*Indicazioni operative per l’accreditamento e le modifiche dei corsi di diploma accademico di primo e secondo livello – Accredimento di corsi di master delle Istituzioni non statali*”, prevede che l’ANVUR debba esprimere la propria valutazione sulle richieste di autorizzazione di nuovi corsi di master e sulle proposte di modifica di master già approvati, presentate delle Istituzioni autorizzate ai sensi dell’art. 11 del D.P.R. 212/2005 e dalle Accademie legalmente riconosciute già riordinate. Per quanto riguarda le procedure di valutazione e le relative tempistiche si rimanda interamente a quanto riportato nella nota MUR n. 13211/2021.

Le presenti Linee guida definiscono i criteri valutativi specifici per l’accreditamento iniziale di nuovi corsi di master di I e di II livello presso le suddette Istituzioni, che sono elaborati in coerenza con i principi definiti a livello europeo e contenuti nel documento *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)*¹.

¹ https://enqa.eu/wp-content/uploads/2015/11/ESG_2015.pdf. Cfr., inoltre, la traduzione in italiano realizzata con il supporto della Commissione Europea tramite il Progetto CHEER, cofinanziato nell’ambito del Programma Erasmus+ dell’UE (“*Standard e Linee Guida per l’Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore*”).

2. Requisiti e criteri di valutazione

Ai sensi della MUR 13211/2021 l'ANVUR esprime il proprio parere sulle richieste di autorizzazione di nuovi corsi di master e di modifica di corsi già approvati con riferimento:

- ✓ alla numerosità e qualificazione dei docenti impegnati nel master;
- ✓ al piano finanziario.

Già all'art. 4 del “Regolamento tipo concernente principi e criteri per la progettazione di master da parte delle Istituzioni AFAM”, allegato alla nota MIUR 7631/2010, veniva indicato che “il corso di Master deve disporre di strutture, personale, attrezzature e spazi per tutta la durata dell'organizzazione e dello svolgimento dei corsi”.

Relativamente alla modifica di master già approvati, l'art. 14 (“Valutazione dei risultati”) del “Regolamento” indica che “I corsi di Master sono sottoposti ad una valutazione dei risultati, anche sulla base degli esiti di processi di verifica della soddisfazione degli iscritti e delle ricadute professionali del titolo (incidenza sull'occupabilità o migliore occupazione degli interessati). A conclusione del corso, il Coordinatore redige una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti”. In caso di richieste di modifica di master già approvati, l'ANVUR valuterà pertanto anche i risultati raggiunti nelle edizioni precedentemente concluse, basandosi sulla predetta “Relazione del Coordinatore sull'attività svolta e sui risultati conseguiti” inserita dall'Istituzione all'interno della piattaforma informatica – sezione “E – Valutazione ANVUR”.

2.1. Risorse di personale

La valutazione avviene in coerenza con lo standard 1.5 “Teaching staff” degli ESG 2015: “Institutions should assure themselves of the competence of their teachers. They should apply fair and transparent processes for the recruitment and development of the staff”.

Qualificazione del Coordinatore del master

L’art. 6 del citato “Regolamento tipo” indica che “il Coordinatore del corso di Master è responsabile del funzionamento e del coordinamento delle attività del corso. Il Coordinatore viene designato tra i docenti dell’Istituzione componenti del Consiglio di Corso. Un docente non può coordinare più di un corso di Master”.

Il Coordinatore deve essere pertanto un docente afferente alla struttura dell’Istituzione proponente, che deve possedere adeguata qualificazione e capacità organizzativa in campo artistico/scientifico.

A tal fine per i corsi di master di I livello il Coordinatore sarà considerato idoneo se, oltre a possedere elevata e qualificata competenza nel settore, ha raggiunto risultati di particolare e documentato rilievo in ambito scientifico/artistico e professionale.

Per i corsi di master di II livello il Coordinatore sarà considerato idoneo se, oltre a possedere elevata e qualificata competenza nel settore e aver raggiunto risultati di particolare e documentato rilievo in ambito scientifico/artistico e professionale, ha svolto il coordinamento di gruppi di ricerca e/o di progetti (o di unità di progetto) nazionali o internazionali di ambito artistico.

L’accertamento della sussistenza di tale requisito, per i corsi di master di I e di II livello, si basa sulla valutazione del curriculum del docente, redatto utilizzando esclusivamente l’apposito *template* fornito dall’ANVUR all’interno dell’apposita piattaforma ministeriale.

Qualificazione della docenza

In riferimento alla docenza, l'art. 6 del citato *Regolamento* prevede che “il corpo docente del corso di Master può comprendere, oltre a docenti dell'Istituzione, docenti di Istituzioni italiane o estere; deve inoltre essere prevista una adeguata componente di esperti esterni, al fine di assicurare il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese, e l'aggiornamento professionale. Il corpo docente viene designato dal Consiglio Accademico su proposta del Consiglio di Corso, sentita la Scuola o le Scuole di riferimento”.

Per quanto riguarda la numerosità dei docenti, si richiede che almeno il 50% delle ore del piano didattico del corso di master sia affidato a personale docente interno all'Istituzione proponente.

Con riferimento alla qualificazione dei docenti impegnati nel master, il giudizio sull'adeguatezza della docenza si basa su specifici parametri di valutazione del profilo artistico, professionale e culturale dei docenti. La valutazione del profilo dei docenti verrà effettuata secondo i requisiti e criteri indicati nel documento ANVUR “Linee guida per l'accreditamento di nuovi corsi di diploma accademico di I livello AFAM, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 212/2005”, approvato dal Consiglio Direttivo ANVUR con delibera n. 61 dell'11 marzo 2021, cui si rimanda integralmente, attraverso l'esame dei curricula dei docenti messi a disposizione nella piattaforma informatica, con particolare riferimento all'attività artistico/scientifica e professionale, all'attività didattica prestata in Istituzioni AFAM o in ruoli analoghi, all'attività di ricerca, al livello delle pubblicazioni scientifiche ed alla loro collocazione editoriale, nonché alla pertinenza del profilo artistico/scientifico e professionale e di ricerca all'insegnamento indicato.

2.2. Risorse finanziarie

La valutazione avviene in coerenza con lo standard 1.6 “Learning resources and student support Standard” degli ESG 2015: “Institutions should have appropriate funding for learning and teaching activities and ensure that adequate and readily accessible learning resources and student support are provided”.

La valutazione delle risorse finanziarie della nuova iniziativa formativa proposta verrà effettuata verificando se sono state correttamente previste risorse idonee in relazione alle esigenze specifiche del nuovo corso che si intende attivare.

L’accertamento della sussistenza di tale requisito si basa sulla valutazione del piano finanziario attestante la sostenibilità dell’iniziativa proposta, presentato all’interno della piattaforma informatica – “Sezione E – Valutazione ANVUR”.

Si richiama in particolare la necessità che il piano finanziario comporti ricavi almeno pari ai costi. Si fornisce un prospetto di riferimento da utilizzare nella proposta.

RICAVI	VALORE	COSTI	VALORE
Tasse e contributi studenti		promozione e pubblicità	
numero studenti previsti		docenza interna ed esterna	
importo tassa e contributo		tutoraggio	
		missioni	
Ricavi da finanziamenti esterni		strumentazione e dotazioni	
Soggetto 1		materiali e cancelleria	
Soggetto 2		fitti	
Soggetto		pulizia, vigilanza e riscaldamento/raffrescamento	
		altri costi (indicare)	
		
		
		
TOTALE RICAVI		TOTALE COSTI	

Al fine di consentire una valutazione circa l'attendibilità del piano proposto, per ogni voce di ricavo e di costo esibita nel prospetto vanno altresì sinteticamente descritte le modalità utilizzate per la relativa quantificazione.

Avvertenze generali

La documentazione allegata alla domanda non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune.

Il curriculum formativo e professionale dei docenti proposti, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e secondo il format ANVUR disponibile nella piattaforma ministeriale, dovrà essere datato e sottoscritto con firma autografa; la non autenticazione dei curricula comporterà l'invalidità delle dichiarazioni effettuate. L'ANVUR non assume alcuna responsabilità circa l'incompletezza o l'inesattezza delle informazioni indicate nell'istanza.

In caso di presentazione di istanze, atti o documenti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. In particolare, i titoli di studio conseguiti all'estero saranno considerati valutabili soltanto se sarà allegato al CV, oltre alla copia del titolo di studio estero, anche il provvedimento di riconoscimento di equipollenza rilasciato dalla competente Autorità, o in alternativa il provvedimento di equivalenza rilasciato secondo quanto previsto dall'art 28 del D. Lgs. 165/2001. In entrambi i casi, tali attestazioni dovranno essere accompagnate dall'indicazione della tipologia di diploma accademico corrispondente al titolo estero e dalla votazione prevista dall'ordinamento accademico italiano equivalente alla valutazione con cui è stato conseguito il titolo estero.